

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2024, n. 043/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale.

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Interventi finanziabili
Art. 4	Beneficiari
Art. 5	Presentazione della domanda
Art. 6	Istruttoria delle domande
Art. 7	Spese ammissibili
Art. 8	Importo del contributo
Art. 9	Concessione ed erogazione del contributo
Art. 10	Controlli
Art. 11	Cumulo
Art. 12	Comunicazioni
Art. 13	Modulistica
Art. 14	Abrogazione
Art. 15	Norma transitoria
Art. 16	Rinvio

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento definisce i requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità di presentazione della domanda, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016 n.25 (Legge di stabilità 2017).

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si definiscono:
- a) condominio: edificio costituito da un insieme di unità immobiliari, come censite al catasto, di proprietà di più soggetti e aventi parti comuni. Il condominio può essere costituito anche da più edifici aventi parti comuni;
 - b) condominio residenziale: condomini costituiti per la maggioranza da unità abitative a uso residenziale. Tale maggioranza è calcolata in base ai millesimi di proprietà;
 - c) condominio minimo: un edificio composto da un numero non superiore a otto condòmini;
 - d) condomino: proprietario di un'unità immobiliare inserita in un condominio;
 - e) amministratore di condominio: soggetto nominato ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile;
 - f) condomino delegato: condomino delegato alla presentazione della domanda di contributo e alla sua riscossione dagli altri condomini nel caso di condominio in cui sono presenti da due a otto proprietari e non sia stato nominato un amministratore di condominio.

Art. 3
(Interventi finanziabili)

1. Sono oggetto di contributo gli interventi di rimozione e smaltimento di manufatti in amianto da edifici ad uso residenziale, comprese le relative pertinenze, situati sul territorio regionale, di proprietà di persone fisiche purché detti edifici e i relativi manufatti in amianto siano mappati nell' Archivio regionale amianto (A.R.Am.).

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono già conclusi alla data di presentazione della domanda. A tal fine fanno fede l'attestato di convalida del piano di lavoro generato attraverso l'applicativo Medicina del Lavoro Amianto (Me.L.Am.) oppure, ove questo non sia previsto, la data del formulario di identificazione del rifiuto contenente amianto attestante l'accettazione dello stesso dall'impianto autorizzato al suo smaltimento.

3. Qualora il richiedente il contributo sia un condominio, gli interventi di cui al comma 1 riguardano le parti comuni, come definite ai sensi dell'articolo 1117 e dell'articolo 1117 bis del Codice civile.

4. In caso di auto-rimozione sono finanziabili esclusivamente gli interventi eseguiti in conformità alle "linee guida finalizzate alla micro-raccolta di amianto da parte dei comuni e dei proprietari di edifici di civile abitazione" approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 867 del 1 giugno 2023.

5. Sono finanziabili esclusivamente gli interventi su edifici in regola con la normativa edilizia ed urbanistica, aventi categoria catastale da A1 a A9 e A11 nonché quelli su edifici di categoria catastale C/2, C/6, C/7, F/2 o per i quali non esiste l'obbligo di accatastamento ai sensi del decreto del Ministero delle Finanze di data 2 gennaio 1998, n. 28 (Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale), purché costituiscano pertinenze dei primi.

6. Non sono finanziabili gli interventi di solo smaltimento.

7. Salvo il caso di auto-rimozione di cui al comma 4, gli interventi di cui al comma 1 devono essere eseguiti esclusivamente da parte di imprese iscritte alla categoria dell'Albo Gestori ambientali prevista dalla normativa vigente.

Art. 4 (Beneficiari)

1. Sono beneficiari dei contributi i soggetti di seguito indicati:

- a) proprietario o comproprietario dell'immobile oggetto dell'intervento;
- b) locatario, comodatario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile oggetto dell'intervento;
- c) condomini residenziali, per il tramite dell'amministratore di condominio o di un condomino delegato.

2. Non possono beneficiare, anche indirettamente, dei contributi di cui al presente regolamento:

- a) i soggetti che costituiscono impresa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- b) l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (di seguito ATER).

Art. 5 (Presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo è presentata esclusivamente per via telematica, a pena di inammissibilità, attraverso il sistema ISTANZE ON LINE (di seguito IOL), accessibile dal sito

istituzionale della Regione, con un Login FVG di tipo Avanzato, carta di identità elettronica (C.I.E.), oppure Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) di livello 2.

2. La domanda di contributo, in regola con la normativa in materia di imposta di bollo, è presentata dall'1 gennaio al 31 luglio di ogni anno. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati è fissato l'orario di apertura e chiusura del sistema IOL.

3. La domanda di contributo è presentata da:

- a) i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1 lettere a) e b);
- b) l'amministratore di condominio oppure da condòmino delegato, nel caso di cui all'articolo 4, comma 1 lettera c).

4. La domanda di cui al comma 1 contiene i dati anagrafici del richiedente il contributo, la tipologia e la localizzazione dell'intervento realizzato, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso cui ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 12 nonché la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa) attestante:

- a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4;
- b) in caso di lavori su parti comuni di condomini residenziali, le quote millesimali, riferite alle unità immobiliari ad uso residenziale, che non siano utilizzate per l'esercizio di attività economica secondo la normativa europea sugli aiuti di Stato o che non siano in proprietà delle ATER;
- c) l'insussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento per il quale si chiede il contributo;
- d) l'indicazione dell'ID-unità dell'immobile oggetto dell'intervento e dell'ID punto relativo al manufatto in amianto rimosso, come risultanti dal certificato di registrazione mappatura amianto.

5. Alla domanda di cui al comma 1 è allegata la seguente documentazione:

- a) autorizzazione alla realizzazione dell'intervento oggetto della domanda da parte di eventuali comproprietari o del proprietario nel caso in cui il richiedente sia uno dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), corredata dalla carta d'identità dei firmatari se non sottoscritta digitalmente;
- b) nel caso in cui il richiedente sia un condominio, delibera assembleare di autorizzazione dell'intervento oggetto della domanda sulle parti comuni di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile;
- c) fatture elettroniche intestate al beneficiario, contenenti l'indicazione dell'intervento eseguito e dell'immobile oggetto dello stesso nonché l'indicazione delle spese per voci di costo;
- d) documenti attestanti l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario: ricevuta del bonifico bancario o postale definitivo;
- e) documentazione attestante l'avvenuta convalida del piano di lavoro, ove previsto, attraverso l'applicativo Medicina del Lavoro Amianto (Me.L.Am.);
- f) nel caso di auto-rimozione, in luogo della documentazione di cui alla lettera e), la quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto contenente amianto;

- g) delega, resa sul modello predisposto dall'Amministrazione regionale, per le ipotesi di domanda inoltrata da condomino delegato, corredata dai documenti d'identità dei deleganti;
- h) eventuale procura alla presentazione della domanda da parte di terzi ai sensi dell'articolo 10 comma 5 della Legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023) nonché alla sottoscrizione della stessa e delle relative dichiarazioni richieste dal presente regolamento.

6. Nel caso di più comproprietari la domanda di contributo è presentata da uno solo di essi previa autorizzazione degli altri alla realizzazione dell'intervento oggetto della domanda medesima.

7. I soggetti di cui all'articolo 4 possono presentare una sola domanda per anno. La domanda può comprendere uno o più interventi relativi al medesimo edificio, comprese le relative pertinenze.

8. Nel caso in cui si voglia rinunciare ad una domanda già inoltrata è necessario chiederne l'archiviazione tramite comunicazione all'indirizzo pec: ambiente@certregione.it.

9. Le domande pervenute con modalità differenti da quanto previsto nel presente regolamento o prive della documentazione di cui al presente articolo sono irricevibili.

Art. 6

(Istruttoria delle domande)

1. Il Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda e richiede le eventuali integrazioni, informazioni o chiarimenti fissando un termine, a pena di decadenza, non superiore a trenta giorni.

2. Nella corrispondenza successiva alla presentazione della domanda, il beneficiario è tenuto ad indicare nell'oggetto, a pena di inammissibilità, la seguente dicitura "UD/AMIC/PRI -NOME CONGNOME E PROTOCOLLO NOTA DI RICHIESTA INTEGRAZIONI".

Art. 7

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute precedentemente alla presentazione della domanda nel termine di cui all'articolo 4, comma 30 ter della legge regionale 25/2016. A tal fine fa fede la data della ricevuta di pagamento effettuata tramite bonifico bancario o postale. Non si tiene conto della data degli ordinativi di bonifico.

2. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese relative alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese relative

agli oneri per la sicurezza, quelle necessarie per le analisi di laboratorio, i costi per la redazione della notifica di cui all'articolo 250 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e del piano di lavoro di cui all'articolo 256 del medesimo decreto legislativo nonché l'IVA.

3. Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto.

4. Nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un condominio residenziale, ai fini del calcolo dell'ammontare delle spese ammissibili a contributo si tiene conto esclusivamente di quelle riferite alle quote millesimali, riferite alle unità immobiliari ad uso residenziale, che non siano utilizzate per l'esercizio di attività economica secondo la normativa europea sugli aiuti di Stato o che non siano in proprietà delle ATER.

5. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) non sono ammissibili in ogni caso le spese documentate da fatture riferite a prestazioni o forniture effettuate da un soggetto che, rispetto al richiedente, sia in relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado o da società rispetto alle quali il richiedente abbia ruolo di socio o amministratore o da società in cui soci o amministratori abbiano una relazione di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con il richiedente. Ai fini del presente regolamento gli obbligati al rispetto di tale divieto sono il richiedente e i singoli condòmini che usufruiscono dell'incentivo.

Art. 8 (Importo del contributo)

1. Il contributo è concesso nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per le finalità di cui all'articolo 3 e riconosciuta ammissibile.

Art. 9 (Concessione ed erogazione del contributo)

1. Per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento si applica il procedimento valutativo a sportello di cui all'articolo 36 comma 4 della legge regionale 7/2000 nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale per l'anno di riferimento.

2. L'avviso dell'esaurimento delle risorse disponibili è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

3. L'istruttoria delle domande di contributo è svolta secondo l'ordine cronologico di trasmissione delle domande come certificato dal sistema IOL.

4. Il procedimento di concessione ed erogazione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla data di presentazione delle domande di contributo. L'erogazione è disposta sul conto corrente indicato dal richiedente, intestato al beneficiario, al momento della compilazione della domanda. Nel caso di condomini residenziali, l'erogazione del contributo è disposta sul conto corrente intestato al condominio oppure su quello intestato al condomino delegato.

5. L'elenco delle domande ammesse a contributo nonché quello delle domande non ammissibili è pubblicato sul sito istituzionale della Regione. Tale pubblicazione vale come comunicazione di concessione e liquidazione del contributo ai soggetti beneficiari.

Art. 10
(Controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, sono disposti controlli fino al 100 per cento delle domande ammesse a contributo secondo i criteri e le procedure fissate con decreto del direttore del Servizio competente in materia di rifiuti e bonifiche di siti inquinati.

2. Il beneficiario del contributo si impegna a conservare ed esibire tutta la documentazione indicata all'articolo 5, comma 5 per un periodo non inferiore a due anni decorrente dalla data del decreto di concessione ed erogazione del contributo e a consentire l'accesso all'edificio oggetto dell'incentivo.

Art. 11
(Cumulo)

1. Il contributo previsto dal presente regolamento non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici per il medesimo intervento. Non rientrano tra i finanziamenti pubblici le detrazioni fiscali.

Art. 12
(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni successive alla presentazione della domanda di contributo inerenti al presente regolamento sono inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal richiedente il contributo nella domanda.

Art. 13
(Modulistica)

1. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati è adottata la modulistica concernente il presente regolamento.

Art. 14
(*Abrogazione*)

1 È abrogato il decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 114/Pres (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà privata adibiti a uso residenziale).

Art. 15
(*Norma transitoria*)

1. Non è possibile presentare istanza di contributo ai sensi del presente regolamento per la realizzazione di interventi per i quali è già stata disposta la concessione di contributi ai sensi del decreto del Presidente della Regione 114/2017.

2. In deroga a quanto previsto all'articolo 3, comma 1, per le domande inoltrate entro il 31 luglio 2024, la mappatura in A.R.Am. degli edifici è facoltativa, se ubicati nei Comuni di cui ai decreti dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile n. 680/PC/2023 di data 01 agosto 2023, n. 728/PC/2023 del 17 agosto 2023 e n. 736/PC/2023 di data 22 agosto 2023.

3. In deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 5, lettera d), per le domande inoltrate entro il 31 luglio 2024, sono ammesse modalità di pagamento anche diverse dal bonifico bancario o postale. In tal caso alla domanda è allegata la quietanza di pagamento la cui data fa fede ai fini dell'articolo 7 comma 1.

4. In deroga a quanto previsto all'articolo 5, comma 5, lettera c), per le fatture emesse entro il 31 dicembre 2023, il richiedente potrà allegare alla domanda di contributo anche fattura non elettronica nel caso in cui il soggetto emittente la fattura sia esonerato, secondo la normativa vigente, dall'emissione di fattura elettronica.

Art. 16
(*Rinvio*)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 7/2000.